COMUNE DI COLLEPASSO
Settore Affari Generali

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE IN FORMA MONOCRATICA PER ANNI TRE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.

Vista:
• la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
• il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";
• il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e il RGDP approvato con Regolamento UE n. 2016/679;
• il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*" e, in particolare, gli artt. 14 e 14-bis;
• il D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014;
• il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante "*Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni*" e, in particolare, l'articolo 6, secondo il quale i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (O.I.V.) sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale dei componenti degli O.I.V. della performance;
• il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 6 agosto 2020, pubblicato in G.U. n. 248 del 7 ottobre 2020, che ha disciplinato la materia abrogando il decreto del 2 dicembre 2016 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 2 dicembre 2016, istitutivo dell'Elenco nazionale degli idonei alle funzioni di componenti degli O.I.V., come modificato dai successivi decreti datati 20 giugno 2017 e 29 settembre 2017;
• il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 7 agosto 2023, recante modifiche al D.M. 6 agosto 2020;
• il "*Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi*" approvato giusta deliberazione di G.C. n. 129/2000;
• il "*Regolamento sul ciclo di gestione della performance e sulla istituzione e funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)*" approvato giusta deliberazione di G.C. n. 59/2016;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 14, comma 2-bis, del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, il predetto Organismo è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti, tuttavia il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica;

Datto atto che l'Organismo Indipendente di Valutazione nominato giusta decreto sindacale n. 17 del 30.08.2021, ha terminato il proprio incarico il 31.08.2024, dunque occorre provvedere alla nomina dell'Organismo per il prossimo triennio;

Vista la deliberazione di G.C. n. 131 del 22.10.2024, con la quale l'Amministrazione Comunale ha fornito indirizzo al Responsabile del Settore Affari Generali per l'avvio del procedimento di nomina del nuovo O.I.V. in forma monocratica, previa procedura selettiva pubblica finalizzata alla comparazione dei curricula dei soggetti interessati;

in esecuzione della determinazione n. _____

AVVISA

che è indetta una procedura selettiva pubblica per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.) del Comune di Collepasso, costituito in forma monocratica.

Articolo 1
Oggetto e durata dell'incarico

L'Organismo Indipendente di Valutazione sarà costituito in forma monocratica nominato con decreto del Sindaco, all'esito dell'espletamento della presente procedura selettiva.

L'Organismo Indipendente di Valutazione, ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 e del D. Lgs. n. 150/2009, ha lo scopo di garantire la valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità dei servizi pubblici offerti, oltre a monitorare l'utilizzo delle risorse pubbliche.

In particolare le finalità:
• misurare e valutare la performance organizzativa e individuale, assicurando che gli obiettivi stabiliti vengano raggiunti in modo efficace ed efficiente;
• monitorare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione e della trasparenza;
• comunicare tempestivamente le criticità riscontrate al Sindaco, alla Giunta comunale, al Segretario comunale, ai responsabili di settore, nonché ad altri soggetti esterni previsti dalla legge, supportando l'Ente nel miglioramento continuo dei processi e dei servizi, stimolando l'adozione di buone pratiche e l'innovazione;
• redigere la relazione sulla performance che evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, rilevando eventuali scostamenti, assicurando la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune;
• garantire della correttezza dei processi di misurazione e valutazione e dell'utilizzo dei premi secondo quanto previsto dal D. Lgs. 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dal contratto integrativo e dai Regolamenti comunali, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

• proporre al Sindaco la valutazione annuale dei responsabili di posizione organizzativa e del segretario comunale e l'attribuzione ad essi dei premi, secondo quanto stabilito dal sistema di valutazione e di incentivazione.
• promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
• verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
• esprimere eventuali pareri richiesti dall'Amministrazione sulle tematiche della gestione del personale e del controllo.

L'incarico di O.I.V. monocratico, conferito ad esito della procedura di cui al presente avviso, avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico.

La scadenza del mandato del Sindaco non comporta la decadenza dall'incarico di O.I.V..

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, come novellato dal D.M. 7 agosto 2023, l'incarico conferito cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e c), del medesimo decreto, ovvero in caso di cancellazione dall'Elenco nazionale in esito alle verifiche di cui all'art. 3, comma 4 ovvero per il superamento dei limiti di cui all'art. 8 del D.M. 6 agosto 2020 in ordine all'appartenenza a più organismi indipendenti di valutazione.

Articolo 2
Compenso

Il corrispettivo annuo per l'esecuzione dell'incarico di cui al presente avviso è pari a euro 3.000,00 omnicomprensiva di IVA, contributi previdenziali e di legge se ed in quanto dovuti, oltre ad eventuali rimborsi di spese di viaggio e vitto.

Nel caso di cessazione anticipata rispetto alla durata della nomina per qualunque causa (ad es. rinuncia, revoca, decadenza), il compenso riconosciuto sarà soltanto quello maturato corrispondente al periodo di effettivo svolgimento delle funzioni e delle attività previste.

Articolo 3
Requisiti per la partecipazione

Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del termine previsto dal successivo art. 7, risultano iscritti da almeno sei mesi nell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance, istituito con D.M. 6 agosto 2020, come modificato dal D.M. 7 agosto 2023 e tenuto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

Ai sensi dell'art. 7, comma 6 possono presentare la manifestazione di interesse, al conferimento dell'incarico di O.I.V. monocratico, i soggetti iscritti scritti in qualsiasi fascia professionale dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance.

I candidati dovranno essere in possesso di un'esperienza di almeno tre anni in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico – amministrativo, tenendo anche conto dei compiti che derivano dall'applicazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Articolo 4
Divieto di nomina

I componenti dell'O.I.V. non possono essere nominati, ai sensi dell'art.14, comma 8, del D. Lgs. n. 150/2009, tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Articolo 5
Cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi

Fermi restando i divieti di nomina previsti dal precedente articolo 4, non possono ricoprire l'incarico coloro che si trovino in una situazione di inconferibilità, incompatibilità e/o conflitto di interessi di cui alla Legge n. 190/2012, al D. Lgs. n. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di settore.

Non possono quindi essere oggetto di nomina i soggetti che:
- abbiano rivestito incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette collaborazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
- siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro del codice penale;
- abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
- siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione;
- si trovino, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
- siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione presso cui deve essere istituito l'O.I.V.;
- abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'amministrazione;
- abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado co dirigenti di prima fascia in servizio nell'amministrazione presso cui deve essere costituito l'O.I.V., o con il vertice politico – amministrativo o, comunque, con l'organi di indirizzo politico – amministrativo;

• siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'O.I.V. prima della scadenza del mandato;
• siano revisori dei conti presso la stessa amministrazione;
• presso gli enti locali, incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ieleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art. 236 del D. Lgs. n. 267/2000.

Articolo 6
Esclusività del rapporto

Per assumere l'incarico di O.I.V. i candidati devono rispettare i limiti relativi all'appartenenza a più di un O.I.V., come previsto dall'art. 8 dal D.M. 6 agosto 2020, modificato dal D.M. 7 agosto 2023.

In particolare, ciascun soggetto iscritto nell'Elenco Nazionale può appartenere a più O.I.V. per un numero massimo di 12 (dodici). Nel caso in cui due di essi siano svolti in amministrazioni con più di 1000 dipendenti, il numero massimo è ridotto a 4 (quattro). Gli iscritti dipendenti di pubbliche amministrazioni possono appartenere a più O.I.V., in ogni caso, nel numero massimo di 3 (tre). In tal caso, l'efficacia dell'eventuale nomina è subordinata all'acquisizione della prevista autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 53, commi 6 e 8, del D. Lgs. n. 165/2001.

Il rispetto dei limiti deve essere oggetto di apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da rilasciarsi prima della nomina di cui al successivo art. 7 del citato decreto.

Articolo 7
Modalità di presentazione della domanda di candidatura

La presentazione della candidatura alla procedura deve essere effettuata obbligatoriamente ed esclusivamente tramite il Portale Unico del Reclutamento *inPA* - disponibile all'indirizzo https://www.inpa.gov.it - secondo le istruzioni ivi specificate, previa registrazione al Portale corredata del proprio curriculum vitae.

Ai sensi di legge, l'iscrizione sarà possibile esclusivamente previa autenticazione con SPID/CIE/CNS/eIDAS, ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. n. 82/2005, compilando il format di candidatura.

L'Amministrazione non terrà conto di eventuali candidature presentate in data antecedente alla pubblicazione del presente avviso all'Albo pretorio online dell'Ente e sul Portale Unico del Reclutamento.

Per la partecipazione all'avviso pubblico il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.

La registrazione, la compilazione e l'invio online della candidatura devono essere completati entro le ore 23:59 del 20.10.2025 sul Portale Unico del Reclutamento *inPA*. Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le candidature inviate prima dello spirare dello stesso. Qualora il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso è automaticamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.

La data di presentazione online della domanda di partecipazione all'avviso è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dalla Piattaforma Unica di Reclutamento *inPA* che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, non permette più, improrogabilmente, l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione.

Ai fini della partecipazione all'avviso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente di quella inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto.

Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla domanda di partecipazione i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa lettura delle eventuali FAQ (disponibili al seguente link: https://www.inpa.gov.it/faq-domande-e-risposte), l'apposito form di assistenza presente sul Portale Unico di Reclutamento *inPA*. Non è garantita la soddisfazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il termine di scadenza previsto per l'invio della candidatura.

L'Ente non assume alcuna responsabilità in merito all'eventuale rallentamento della piattaforma e/o a eventuali problemi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore che possano determinare l'impossibilità per il candidato di inoltrare l'istanza di partecipazione all'avviso nei termini previsti. Si consiglia, pertanto, ai candidati interessati di presentare la domanda in anticipo rispetto al termine ultimo e comunque con adeguato margine di tempo.

Per difficoltà nella compilazione della domanda è possibile contattare il Settore Affari Generali, utilizzando uno dei seguenti canali:
mail protocollo@comune.collepasso.le.it
pec protocollo.comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it
telefono 0833.341568 dal lunedì al venerdì (dalle ore 9:00 alle ore 12:00) e nelle giornate di martedì e giovedì (dalle ore 15.30 alle ore 17.30).

Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non saranno prese in considerazione.

Non saranno ritenute valide le candidature prive dei requisiti previsti dal presente avviso e/o presentate con modalità e/o tempistiche diverse da quelle previste dal presente avviso e, in particolare, quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio online.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione dei dati da parte dei candidati oppure da malfunzionamenti o disguidi telematici derivanti dal malfunzionamento della piattaforma *inPA* e/o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 8
Verifica dei requisiti, valutazione delle candidature e nomina

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.M. 6 agosto 2020, i componenti degli O.I.V. possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi.

Le candidature saranno preliminarmente oggetto di istruttoria da parte del Responsabile del Settore Affari Generali, volta a verificare il possesso dei requisiti di ammissibilità delle stesse, in conformità a quanto previsto dal presente avviso.

Ad esito di tale istruttoria, il Sindaco procederà, con proprio atto, alla nomina dell'O.I.V. monocratico, previa valutazione comparativa dei curricula in ragione dei titoli e dell'esperienza maturata.

È facoltà del Sindaco, ai fini della scelta del candidato, effettuare un colloquio, con l'assistenza del Segretario Generale.

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature l'Amministrazione provvederà a richiedere al Dipartimento della Funzione pubblica, la visura dei partecipanti relativa all'effettiva iscrizione e alla relativa anzianità, oltre alla verifica della fascia professionale.

Fatti salvi i poteri di controllo e verifica di competenza del Dipartimento della Funzione Pubblica di cui al D.M. 6 agosto 2020 e smi, in caso di nomina, il Comune di Collepasso si riserva comunque di verificare il possesso da parte dei candidati dei requisiti dichiarati ovvero l'assenza di cause ostative al conferimento dell'incarico.

Articolo 9
Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679, si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura *de qua* o comunque acquisiti a tal fine dal Comune di Collepasso, in qualità di titolare del trattamento (con sede alla piazza Dante, n. 25 – cap 73040 Collepasso (Le) – pec protocollo.comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it), è finalizzato all'espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla selezione in oggetto ed avverrà a cura delle persone preposte al relativo procedimento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.

Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura nonché, in generale, per consentire l'espletamento della procedura; la loro mancata indicazione può precludere tale verifica e la partecipazione alla selezione.

I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento e, in seguito, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea né saranno oggetto di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. I dati

non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea, in particolare sul sito istituzionale per finalità di pubblicità legale e trasparenza.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza al Comune è presentata contattando il Comune ai recapiti sopra indicati.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal RGPD hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del RGPD).

Articolo 10
Disposizioni finali

Il presente avviso è pubblicato sul Portale della performance del Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché all'Albo pretorio online del Comune, sul sito istituzionale www.comune.collepasso.le.it, nella sezione Amministrazione trasparente > Bandi di concorso e sul Portale Unico del Reclutamento *inPA* – sezione Avvisi O.I.V..

Eventuali comunicazioni individuali saranno effettuate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec indicato nella domanda di partecipazione di cui all'art. 7 del presente avviso.

Il decreto di nomina, il curriculum professionale e il compenso saranno pubblicati nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente sul sito istituzionale del Comune di Collepasso.

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rimanda alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

Collepasso, 6 ottobre 2025

Il Responsabile Settore AA.GG.
dott.ssa M. Cristina Fracella

COMUNE DI COLLEPASSO PROV. DI LECCE

MARIA CRISTINA
FRACELLA
06.10.2025 10:26:14
GMT+02:00